

Le altre novità in tema di  
contenzioso  
(Dott. Antonio Sollena)

## ***Il nuovo accertamento esecutivo***

**L'art.29 del DL 78/2010 introduce l'avviso di accertamento “esecutivo” (o “impoesattivo”).**

**Dal 1° ottobre 2011 gli avvisi di accertamento devono contenere l'intimazione ad adempiere al pagamento entro 60 giorni, specificando che in caso di mancato pagamento l'avviso sarà affidato all'Agente per la riscossione (decorsi ulteriori 30 giorni) per l'inizio delle procedure di riscossione.**

# Conseguenze

**D.Lgs.545/92**

**Scompaiono il ruolo e la cartella di pagamento. Salta un passaggio.**

**art. 47 D.Lgs.546/92**

**Possibilità di chiedere subito la sospensione cautelare**

# Tutela del contribuente

DL 78/10 vers.orig

La sospensione vale per un massimo di 150 giorni (!?!?!?)

DL 70/11 (sviluppo)

In caso di richiesta di sospensione, non si procede a esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al 120° giorno

Norma definitiva

Sospensione **GENERALIZZATA** di 180 giorni.  
... ma ove l'Agente venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudizio per la riscossione, non opera la sospensione (!?!?!?)

## Stato dell'arte

**Con il nuovo sistema i giorni che devono passare prima che l'Agente possa procedere ad espropriazione possono arrivare a 316 (quasi un anno)!**

**Ma attenzione: vengono sospese le procedure esecutive, ma **NON** quelle cautelari (fermo, ipoteca, etc)**



## *Variazioni nel D.Lgs.546/92*

**Nuovo comma 5-bis nell'art.47 D.Lgs.546/92  
In caso di presentazione di istanza di sospensione,  
i giudici devono decidere entro 180 giorni**

**NB: non va dimenticato che in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione vengono concessi ulteriori 90 giorni per la proposizione del ricorso, per cui i termini per l'esecuzione forzata si possono allungare ulteriormente.**

# Nuova riscossione frazionata

**IMPORTI DA PAGARE IN  
VIA PROVVISORIA IN CASO  
DI PRESENTAZIONE  
DEL RICORSO**

art. 15 D.P.R. 602/73  
per le imposte dirette

art. 60 D.P.R. 633/72  
per l'Iva



## ***Chiusura liti pendenti***

**E' possibile definire le liti pendenti alla data del 1° maggio 2011 di importo non superiore a euro 20.000.**

**La controparte DEVE ESSERE l'Agenzia delle Entrate.**


**Si applicano le regole dell'art.16 della legge 289/2002 (condoni 2003/04) e il pagamento va effettuato entro il 30 novembre 2011 (unica soluzione).**

**Bisogna poi presentare una domanda entro il 31 marzo 2012.**

**Tutte le liti POTENZIALMENTE definibili sono sospese fino al 30 giugno 2012 (compresi termini per proporre appelli, ricorsi, controdeduzioni, etc)**

# *Quando si considera proposto il ricorso?*

**VALE LA DATA DI  
NOTIFICA ALLA CONTROPARTE**



**•Non è rilevante la data di costituzione in giudizio. Un ricorso notificato il 20 aprile 2011 con conseguente costituzione in giudizio il 7 maggio 2011, è DEFINIBILE.**

# *Compilazione del mod.F24*

- Si utilizza il modello F24 “con elementi identificativi” che non permette compensazioni
- Codice tributo: 8082
- Codice ufficio: codice dell'ufficio controparte
- Campo “Tipo”: carattere “R”
- Campo “Elementi identificativi”: DLF
- Campo “Anno di riferimento”: anno a cui si riferisce l'atto impugnato

## ***Calcolo somme da pagare***

**Se la lite è di importo fino a euro 2.000**



**EURO  
150**

**Se la lite pende in primo grado e ancora non è stata espressa nessuna pronuncia**




**30%  
Val.lite**

**Se l'ultima (o unica) pronuncia è stata in favore dell'Amministrazione Finanziaria**



**50%  
Val.lite**

**Se l'ultima (o unica) pronuncia è stata in favore del contribuente**



**10%  
Val.lite**

## *Considerazioni sulla definizione delle liti*

**Facendo un calcolo schiettamente matematico, occorre mettere a confronto il risparmio con le probabilità stimate di vittoria nel contenzioso.**

**Bisogna tenere anche in considerazione la propensione al rischio del ricorrente, l'eventuale peso ansioso, etc...**

**Attenzione: non si fa luogo comunque a rimborsi. Se una parte della somma era stata già pagata tramite cartella con l'iscrizione a ruolo provvisoria, quella somma comunque non sarà rimborsata.**

## *Un esempio...*

- **Imposte accertate euro 10.000, sanzioni 11.000**
- **Rischio totale euro 21.000.**
- **Si attende la discussione in primo grado.**
- **Probabilità stimate di vittoria: 55%**
- **Valore di definizione: 3.000**
- **3.000 è il 14,29% del rischio totale**

**In questo caso è “matematicamente” decisamente conveniente definire la lite. Se avessimo avuto una probabilità stimata di vittoria pari al 90% sarebbe stato conveniente proseguire nel contenzioso.**

# *Nuovi modelli di nota di deposito*

**DL 138/2011 in vigore dal 17/9: il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione a ruolo. Con comunicato stampa (!?) sono stati introdotti i nuovi modelli.**

**Modelli diversi per CTP e CTR e devono contenere:**

- Indicazioni delle parti**
- Indicazione del difensore**
- Atto impugnato**
- Materia del contendere**
- Valore della controversia (NB: va riportato anche all'interno del ricorso, non basta inserirlo nella nota) e C.U.**
- Data di proposizione del ricorso**
- Indicazione su eventuali istanze contenute (sospensione, richiesta di pubblica udienza...)**

## ***Nuova procedura di reclamo***

**L'art.39 commi 9-11 del DL 98/2011 inseriscono l'art.17-bis nel corpo del D.Lgs.546/92. Viene introdotta una procedura di reclamo e mediazione per le controversie di valore inferiore a euro 20.000. Tale procedura diventa **OBBLIGATORIA**, condizione necessaria per accedere alla giustizia tributaria.**

**Tale reclamo non è altro che il ricorso stesso: nel caso in cui non si trovasse l'accordo, ci si costituisce direttamente in giudizio con questo!**

**Si applica dal 1° aprile 2012**

# La normativa

E' previsto che si applicano gli stessi termini del ricorso (60 giorni).

Stralci del nuovo articolo:

1. [.....] è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48.

5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. (?!?!?!)

7. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, ne' l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione

10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente e' condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo.

# Perplexità


L'AdE emette un avviso di accertamento. La stessa AdE dovrebbe rivederlo dopo qualche settimana. L'esperienza ci lascia immaginare quali saranno (rectius: NON saranno) i risultati di tale nuovo istituto. Inoltre bisogna subito “scoprire le carte”, anche durante questa nuova fase amministrativa.

La previsione del pagamento di una somma pari al 50% in più delle spese di giudizio a titolo di rimborso spese del procedimento potrebbe valere a poco, visto che malgrado la previsione dell'obbligatorietà dei “giusti motivi” per la compensazione delle spese, spesso le commissioni tributarie compensano comunque...



**Il tentativo è sempre quello di ridurre le controversie pendenti in commissione tributaria e rendere più veloce la macchina della giustizia, ma sull'efficacia di tale strumento avrei sostanziose perplessità: sembra solo un inasprimento del cammino.**

# Fasi procedurali



*Fine*

**GRAZIE  
PER L'ATTENZIONE  
([ansollena@studiosollena.it](mailto:ansollena@studiosollena.it))**